SERIE SPECIALE

Conto corrente con la Posta **Anno 85° — Numero 75**

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA**

Roma - Martedì, 31 ottobre 1944

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEF. 50-139 51-236 51-5..

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI				ALLA PARTE SECONDA			
In Italia e Colonie	Abb. annuo . . L. 200	All'Estero	Abb. annuo . . L. 400	In Italia e Colonie	Abb. annuo . . L. 120	All'Estero	Abb. annuo . . L. 240
	» semestrale » 100		» semestrale » 200		» semestrale » 60		» semestrale » 120
	» trimestrale » 50		» trimestrale » 100		» trimestrale » 30		» trimestrale » 60
	Un fascicolo . » 4		Un fascicolo . » 8		Un fascicolo . » 4		Un fascicolo . » 8

AL solo « BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI » (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

In Italia e Colonie	Abb. annuo . . . . . L. 100 — Un fascicolo - Prezzi vari.	All'Estero	Abb. annuo . . . . . L. 200 — Un fascicolo - Prezzi vari raddopp.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); e presso le librerie depositarie di Roma e dei Capoluoghi delle provincie.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono in ROMA - presso l'Ufficio "Inserzioni,, della Libreria dello Stato - Palazzo del Ministero delle Finanze.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 31 agosto 1944, n. 270.

Modificazioni al R. decreto-legge 2 marzo 1944, n. 72, concernente provvedimenti di carattere finanziario per esigenze dipendenti dallo stato di guerra.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il R. decreto-legge 2 marzo 1944, n. 72;
Visti i Regi decreti-legge 30 ottobre 1943, n. 2-B, e 29 maggio 1944, n. 141;
Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato pel tesoro, di concerto col Ministro per i lavori pubblici;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Sul fondo autorizzato con l'art. 1 del R. decreto-legge 2 marzo 1944, n. 72, possono essere disposte erogazioni per l'esecuzione di lavori urgenti anche per le strade non statali, purchè, a giudizio dei Comandi competenti, rivestano interesse militare.

Art. 2.

Il Ministro per i lavori pubblici, per tutta la durata della guerra, è autorizzato a disporre l'esecuzione dei lavori di cui all'art. 1 del R. decreto-legge 2 marzo 1944, n. 72, ed all'art. 1 del presente, in deroga a tutte le disposizioni vigenti.
Di tale facoltà il Ministro per i lavori pubblici potrà avvalersi per un successivo periodo di sei mesi solo nei riguardi di lavori già iniziati nel periodo bellico.

Art. 3.

A modifica di quanto disposto dall'art. 2 del sopra riportato R. decreto-legge 2 marzo 1944, n. 72, gli stanziamenti conseguenti all'assegnazione di L. 600 milioni saranno inscritti, in rapporto ai pagamenti da eseguire, dal Ministro pel tesoro su richiesta di quello per i lavori pubblici.

Art. 4.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 31 agosto 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — SOLERI — MANCINI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 ottobre 1944
Registro Tesoro n. 1, foglio n. 128. — LONGO

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 7 settembre 1944, n. 271.

Pagamento degli interessi sui buoni fruttiferi della Cassa depositi e prestiti non potuti rimborsare alla scadenza.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il R. decreto-legge 13 febbraio 1927, n. 201;
Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2-B;
Visto il R. decreto-legge 29 maggio 1944, n. 141;
Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per il tesoro;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Le disposizioni di cui all'art. 1 del R. decreto-legge 2 marzo 1944, n. 71, sono applicabili ai buoni fruttiferi emessi dalla Cassa depositi e prestiti ai sensi del R. decreto-legge 13 febbraio 1927, n. 201.

Art. 2.

Con decreto a parte saranno introdotte le variazioni di bilancio necessarie per l'attuazione del presente decreto.

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 7 settembre 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — SOLERI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 ottobre 1944
Registro Tesoro n. 1, foglio n. 124. — LONGO

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 7 settembre 1944, n. 272.

Nuovo ordinamento del Consiglio superiore della pubblica istruzione.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Veduto il R. decreto-legge 21 settembre 1938, n. 1673, e il R. decreto-legge 16 gennaio 1939, n. 173, convertito, con modificazioni, nella legge 1° giugno 1939, n. 929;
Veduto l'art. 5 del R. decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1070;
Veduto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B;
Veduto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Veduto il R. decreto-legge 29 maggio 1944, n. 141;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione, di concerto con quello per il tesoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Il Consiglio superiore della pubblica istruzione è composto di trentasei membri, oltre il Ministro che lo presiede.

Dei suddetti membri venticinque sono eletti dalle Facoltà universitarie fra i professori che appartengano o abbiano appartenuto ai ruoli delle Università e degli Istituti universitari, e precisamente: quattro sono eletti dalle Facoltà di giurisprudenza e di scienze politiche; quattro dalle Facoltà di lettere e filosofia e di magistero e dall'Istituto universitario orientale di Napoli; quattro dalle Facoltà di medicina e chirurgia e di farmacia; quattro dalle Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali e di chimica industriale; tre dalle Facoltà di economia e commercio e di scienze statistiche, demografiche e attuariali e dall'Istituto universitario navale di Napoli; quattro dalle Facoltà di ingegneria, di ingegneria mineraria e di architettura; due dalle Facoltà di agraria e di medicina veterinaria. Due altri membri sono scelti dal Ministro tra i liberi docenti, su designazione dell'associazione professionale di categoria ove questa sia costituita.

Gli altri nove membri sono designati, a maggioranza di voti, dai suddetti ventisette, fra persone di alti meriti scientifici o di chiara rinomanza nel campo degli studi, che non facciano o non abbiano fatto parte del corpo insegnante universitario di ruolo, e dei quali almeno tre siano competenti per le tre branche dell'istruzione elementare, dell'istruzione media classica, scientifica e magistrale e dell'istruzione media tecnica.

Art. 2.

I consiglieri sono nominati con decreto del Ministro per la pubblica istruzione, durano in carica tre anni e possono essere confermati. I consiglieri che cessano durante il triennio sono sostituiti per la restante parte del triennio da consiglieri eletti o nominati con le stesse forme dei consiglieri cessati.

I consiglieri non possono essere chiamati a far parte di Commissioni giudicatrici dei concorsi a cattedre di insegnamento universitario o degli esami di abilitazione alla libera docenza.

Art. 3.

Il Consiglio superiore, quando il Ministro non lo presieda di persona, è presieduto da un vice presidente, nominato dal Ministro fra i consiglieri.

Il Consiglio si aduna in sessione ordinaria due volte all'anno; in sessione straordinaria ogni volta che il Ministro lo ritenga opportuno.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio si richiede la presenza di almeno due terzi dei consiglieri.

Art. 4.

Il Consiglio si pronuncia sugli argomenti ad esso deferiti dalla legge e su ogni altra questione di carattere scientifico o didattico che il Ministro ritenga di sottoporre al suo esame.

Esso inoltre ha facoltà di riferire al Ministro sulle condizioni generali del pubblico insegnamento.

Art. 5.

In seno al Consiglio è costituita, con decreto del Ministro, una Giunta composta del vice presidente, che la presiede, e di dodici membri scelti dal Ministro tra i consiglieri.

La Giunta si pronuncia sulle questioni che il Ministro ritenga, per motivi di urgenza, di sottoporre al suo esame.

Per la validità delle deliberazioni della Giunta si richiede la presenza di almeno sette componenti.

Art. 6.

Il Ministro può, per singole materie, costituire in seno al Consiglio superiore speciali commissioni, alle quali possono essere aggregati membri estranei al Consiglio e da questo proposti.

Art. 7.

In seno al Consiglio superiore è costituita, con decreto del Ministro per la pubblica istruzione, una Corte di disciplina per i procedimenti disciplinari a carico dei professori universitari e dei liberi docenti.

La Corte è composta dal vice presidente del Consiglio, che la presiede, e da otto membri, eletti nel proprio seno dal Consiglio medesimo.

Per la validità delle decisioni della Corte di disciplina si richiede la presenza di almeno cinque componenti.

Davanti alla Corte interviene come relatore un rappresentante del Ministro per la pubblica istruzione.

Art. 8.

Le funzioni di segretario del Consiglio superiore, della Giunta e della Corte di disciplina sono disimpegnate da un funzionario di gruppo A, dell'Amministrazione centrale della pubblica istruzione.

Art. 9.

Sono abrogati: l'art. 5 del R. decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1070; il R. decreto-legge 21 settembre 1938, n. 1673; il R. decreto-legge 16 gennaio 1939, n. 173, convertito, con modificazioni, nella legge 1° giugno 1939, n. 929, e ogni altra disposizione contraria al presente decreto.

Sono richiamate in vigore, in quanto possano essere tuttavia applicate, tutte le disposizioni vigenti al momento dell'emanazione del R. decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1070, che facevano obbligo di sentire per determinate materie il parere del Consiglio superiore o di uniformarsi allo stesso.

Art. 10.

Nella prima applicazione del presente decreto i ventisette membri del Consiglio superiore menzionati nel secondo comma dell'art. 1 sono scelti direttamente dal Ministro per la pubblica istruzione nella proporzione ivi stabilita per i vari gruppi di Facoltà e gradualmente, in relazione al progressivo ritorno delle Università sotto la giurisdizione del Governo Italiano. Essi designeranno con analogo criterio di gradualità, gli altri nove membri a norma del comma secondo dell'art. 1.

Il Consiglio superiore costituito in base al precedente comma resterà in funzione sino a sei mesi dopo la cessazione della guerra.

Art. 11.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* e dalla stessa data è soppresso il Consiglio nazionale dell'educazione, delle scienze e delle arti.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 7 settembre 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — DE RUGGIERO — SOLERI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 ottobre 1944
Registro Istruzione n. 1, foglio n. 306. — MAGNASCO

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 21 settembre 1944, n. 273.

Cessazione dei compiti delle Commissioni provinciali per la liquidazione provvisoria delle pensioni.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il R. decreto-legge 2 dicembre 1943, n. 12-B;
Visti i Regi decreti-legge 30 ottobre 1943, n. 2-B, e 29 maggio 1944, n. 141;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 12 agosto 1944, n. 169;
Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro pel tesoro;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Le Commissioni provinciali per la liquidazione provvisoria delle pensioni, istituite con il R. decreto-legge 2 dicembre 1943, n. 12-B, cesseranno di funzionare dal 1° ottobre 1944.

Le decisioni adottate dalle medesime, con i documenti relativi, e le richieste in corso di esame alla data predetta saranno trasmesse alle singole Amministrazioni centrali competenti dalle rispettive Intendenze di finanza.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 21 settembre 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — SOLERI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 ottobre 1944
Registro Tesoro n. 1, foglio n. 1[illegible]. — LONGO

DECRETO LUOGOTENENZIALE 7 settembre 1944, n. 274.

Riordinamento dei servizi dell'Amministrazione centrale della guerra.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il R. decreto-legge 21 marzo 1938, n. 521, concernente il riordinamento dei servizi dell'Amministrazione centrale della guerra, convertito nella legge 22 dicembre 1938, n. 2136;
Visto il R. decreto-legge 7 agosto 1938, n. 1301, concernente la revisione di alcuni ruoli organici di personali civili dell'Amministrazione centrale della guerra e dei personali civili da essa dipendenti, convertito in legge, con modificazione, con la legge 22 dicembre 1938, n. 2234;
Visto il R. decreto 20 novembre 1939, n. 1851, concernente la istituzione, nel ruolo amministrativo del Ministero della guerra, di un terzo posto di direttore generale da comandarsi alla G.I.L. ed adeguamento del ruolo stesso al numero dei corpi d'armata;
Vista la legge 6 luglio 1940, n. 1039, sul riordinamento dei servizi dell'Amministrazione centrale della guerra;
Visto il R. decreto 6 dicembre 1940, n. 1663, riguardante il riordinamento di alcuni ruoli organici del personale civile dell'Amministrazione centrale della guerra;
Visto il R. decreto 9 marzo 1942, n. 335, riguardante il riordinamento dei servizi dell'Amministrazione centrale della guerra;
Visto il R. decreto 18 maggio 1943, n. 650, che apporta modifiche al R. decreto 9 marzo 1942, n. 335;
Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B e l'art. 1, n. 3, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Visto il R. decreto-legge 29 maggio 1944, n. 141;
Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per la guerra, d'intesa col Ministro per il tesoro;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Nella ripartizione dei servizi dell'Amministrazione centrale della guerra di cui all'art. 1 del R. decreto 9 marzo 1942, n. 335, sono soppresse la Direzione generale stato ed avanzamento degli ufficiali e la Direzione generale reclutamento, disciplina e matricola degli ufficiali ed è costituita la Direzione generale personale ufficiali.

Art. 2.

L'ordinamento interno dei vari servizi della Direzione generale personale ufficiali sarà stabilito con decreto del Ministero per la guerra.

Art. 3.

Il presente decreto ha effetto dal 20 novembre 1943.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 7 settembre 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — CASATI — SOLERI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 ottobre 1944
Registro Guerra n. 1, foglio n. 318. — SALVATORI

Art. 2.

Nella ristampa dei buoni postali fruttiferi della stessa serie F vengono eliminati gli emblemi del fascio littorio riprodotti negli angoli interni della cornice del buono propriamente detto e quelli inseriti nello stemma innestato nella parte superiore della cornice e nel bollo a secco impresso sul disco bianco che interrompe la parte inferiore della cornice medesima. Sono eliminate altresì le indicazioni dell'era fascista predisposte a tergo dei titoli, laddove si debbono apporre la data di emissione e quella di quietanza del titolo.

Art. 3.

Rimangono inalterate tutte le altre caratteristiche tecniche fissate con il decreto Ministeriale 30 maggio 1943 per i buoni postali fruttiferi della serie F emessi a decorrere dal 1° giugno 1943, nonchè i vari tagli fissati per la emissione di tali titoli e la misura degli interessi per essi stabilita con il decreto Ministeriale 21 maggio 1943.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 29 settembre 1944

Il Ministro per il tesoro
SOLERI

Il Ministro per le comunicazioni
CERABONA

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 ottobre 1944
Registro Cassa dep. e prest. n. 12, foglio n. 2. — AMATUCCI

DECRETO MINISTERIALE 7 ottobre 1944.

Sessione straordinaria per l'iscrizione nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visti il R. decreto-legge 24 luglio 1936, n. 1548, convertito, con modificazioni, nella legge 3 aprile 1937, n. 517, e il R. decreto 10 febbraio 1937, n. 228;

Decreta:

Art. 1.

E' indetta una sessione straordinaria per l'iscrizione nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti.

Gli apriranti i quali intendono che le loro domande siano esaminate in tale sessione dalla Commissione centrale preveduta dal R. decreto-legge 24 luglio 1936 citato, debbono presentarle, entro sessanta giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, al presidente del Tribunale della circoscrizione in cui risiedono.

Art. 2.

Le domande di cui all'articolo precedente, in carta da bollo da lire otto, sono rivolte al Ministero di grazia e giustizia e debbono essere corredate:

a) dell'estratto dell'atto di nascita;

b) del certificato di cittadinanza italiana;

c) del certificato generale del casellario di data non anteriore di tre mesi a quella della presentazione della domanda;

d) dei documenti che l'aspirante produca per dimostrare di possedere i requisiti prescritti a termini dell'art. 12, commi 2 e 3, del R. decreto-legge 24 luglio 1936 citato. Tali documenti debbono specificare le funzioni esercitate in concreto dall'aspirante, la data di inizio e di cessazione delle medesime, nonchè le eventuali variazioni del capitale della società nel relativo periodo di tempo;

e) della ricevuta del versamento all'Erario della somma di lire trecento, a termini dell'art. 15 del R. decreto 10 febbraio 1937 citato. Il versamento dev'essere effettuato presso la Tesoreria provinciale sul capo X, capitolo 123;

f) per gli aspiranti iscritti in un albo professionale, del certificato col quale l'organo che ha la custodia dell'albo attesta l'attuale iscrizione e la data di essa.

Le attestazioni relative all'esercizio delle funzioni di sindaco o di amministratore di società per azioni, quando non sono rilasciate dall'autorità giudiziaria, debbono essere vistate, per quanto concerne la durata dell'esercizio predetto, dal presidente del Tribunale della circoscrizione in cui la società ha sede.

I documenti prodotti debbono essere conformi alle prescrizioni della legge del bollo.

I documenti irregolari non sono presi in considerazione.

Roma, addì 7 ottobre 1944

Il Ministro: TUPINI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DEL LAVORO

165° Elenco dei decreti Ministeriali di concessione mineraria emanati in virtù del R. decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1443.

Decreto Ministeriale 23 maggio 1944, registrato alla Corte dei conti il 6 luglio 1944, registro n. 1 Industria, Commercio e Lavoro, foglio n. 17, con il quale al condominio rappresentato dal sig. Alberti Nicolò fu Salvatore, residente in Mazzarino, è concessa in perpetuo la facoltà di coltivare il giacimento di zolfo sito nella località denominata « Finocchio » in territorio del comune di Mazzarino, provincia di Caltanissetta.

Decreto Ministeriale 6 giugno 1944, registrato alla Corte dei conti il 6 luglio 1944, registro n. 1 Industria, Commercio e Lavoro, foglio n. 15, con il quale è accettata la rinuncia del sig. Alessi Gaetano alla quota spettantegli sulla concessione temporanea della miniera di salgemma sita in località denominata « Sacchitello », in territorio del comune di Racalmuto, provincia di Agrigento.

Decreto Ministeriale 18 luglio 1944, registrato alla Corte dei conti il 18 settembre 1944, registro n. 1 Industria, Commercio e Lavoro, foglio n. 193, con il quale al condominio rappresentato dal procuratore generale avv. Politi Vincenzo di Gaetano, domiciliato in Palermo, è concessa in perpetuo la facoltà di coltivare il giacimento di zolfo sito in località denominata « Mintina Gibildolce », in territorio del comune di Palma Montechiaro, provincia di Agrigento.

Decreto Ministeriale 11 agosto 1944, registrato alla Corte dei conti il 7 settembre 1944, registro n. 1 Industria, Commercio e Lavoro, foglio n. 130, con il quale l'articolo primo del decreto Ministeriale 22 ottobre 1942, concernente la concessione della miniera di zolfo « Fiumarazza Batrice », è variato nel modo seguente: « Ai condomini della miniera di zolfo denominata « Fiumarazza Batrice » sita in territorio del comune di Comitini, provincia di Agrigento, rappresentati dal sac. Garlisi Salvatore fu Pietro, domiciliato in Aragona, è concessa in perpetuo la facoltà di coltivare la miniera stessa ».

MINISTERO DEL TESORO

DIVISIONE 1ª - PORTAFOGLIO

Media dei titoli del 12 ottobre 1944

Titolo		Valore
Rendita 3,50 % 1906	L.	103,50
Id. 3,50 % 1902	»	95 —
Id. 3 % lordo	»	72 —
Id. 5 % 1935	»	94,90
Redimibile 3,50 % 1934	»	86,60
Id. 5 % 1936	»	97,60
Obbligaz. Venezie 3,50 %	»	95,50
Buoni novennali 5 % (15 giugno 1948)	»	97,75
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	»	95,70
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	»	95,30
Id. 5 % (15 settembre 1950)	»	95,30
Id. 5 % (15 aprile 1951)	»	95,25
Id. 4 % (15 settembre 1951)	»	88,05

Media dei titoli del 13 ottobre 1944

Titolo		Valore
Rendita 3,50 % 1906	L.	103,60
Id. 3,50 % 1902	»	95 —
Id. 3 % lordo	»	72 —
Id. 5 % 1935	»	94,80
Redimibile 3,50 % 1934	»	87,20
Id. 5 % 1936	»	97,60
Obbligaz. Venezie 3,50 %	»	95,50
Buoni novennali 5 % (15 giugno 1948)	»	97,50
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	»	95,60
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	»	95,15
Id. 5 % (15 settembre 1950)	»	95,15
Id. 5 % (15 aprile 1951)	»	95,15
Id. 4 % (15 settembre 1951)	»	88,50

Media dei titoli del 16 ottobre 1944

Titolo		Valore
Rendita 3,50 % 1906	L.	104 —
Id. 3,50 % 1902	»	95 —
Id. 3 % lordo	»	72 —
Id. 5 % 1935	»	95,65
Redimibile 3,50 % 1934	»	88,90
Id. 5 % 1936	»	97,65
Obbligaz. Venezie 3,50 %	»	95,50
Buoni novennali 5 % (15 giugno 1948)	»	97,50
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	»	95,90
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	»	95,75
Id. 5 % (15 settembre 1950)	»	95,75
Id. 5 % (15 aprile 1951)	»	95,85
Id. 4 % (15 settembre 1951)	»	88,75

Media dei titoli del 17 ottobre 1944

Titolo		Valore
Rendita 3,50 % 1906	L.	104 —
Id. 3,50 % 1902	»	95 —
Id. 3 % lordo	»	72 —
Id. 5 % 1935	»	96,10
Redimibile 3,50 % 1934	»	89,75
Id. 5 % 1936	»	97,80
Obbligaz. Venezie 3,50 %	»	95,50
Buoni novennali 5 % (15 giugno 1948)	»	97,80
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	»	96,70
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	»	96,80
Id. 5 % (15 settembre 1950)	»	96,80
Id. 5 % (15 aprile 1951)	»	96,90
Id. 4 % (15 settembre 1951)	»	89,90

DISPOSIZIONI E COMUNICATI DEL GOVERNO MILITARE ALLEATO

Io, Brigadiere Generale G. R. UPJOHN, Sottocapo di Stato Maggiore della Commissione Alleata di Controllo, con la presente ordino che i decreti contenuti nel numero 70 del 18 ottobre 1944 della *Gazzetta Ufficiale* entrino in vigore ed abbiano piena forza ed effetto di legge in ogni Provincia del territorio soggetto al Governo Militare Alleato a partire dalla data in cui il Prefetto di tale Provincia riceverà dalla Commissione Alleata di Controllo una copia del presente numero della *Gazzetta Ufficiale*.

E' escluso dalla presente ordinanza il decreto sottoindicato, il quale viene pubblicato nel detto territorio a solo titolo informativo.

In data 26 ottobre 1944

G. R. UPJOHN
BRIGADIERE GENERALE
Sottocapo di Stato Maggiore
della Commissione Alleata di Controllo

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 28 SETTEMBRE 1944, N. 247.
Compilazione delle liste elettorali.

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* — SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.